

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 3 DEL 24 GENNAIO 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **REDAZIONE LIBRO INVENTARI**

Le principali regole da seguire per la redazione e sottoscrizione dell'inventario che, come noto, svolge la funzione di dare evidenza della situazione economica e patrimoniale dell'impresa fornendo un'informazione dettagliata delle attività e passività della stessa.

- **FRINGE BENEFIT E LE NOVITÀ PER IL 2025**

La recente "Legge di Bilancio 2025", nell'ottica di ridurre il cuneo fiscale che grava sulle buste paga dei dipendenti e di favorire la transizione ecologica ed energetica, introduce una serie di modifiche al regime di tassazione (e contribuzione) applicato ai fringe benefit. Nella scheda si analizzano gli aspetti principali delle novità.

- **BONUS EDILIZI - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025**

La "Legge di Bilancio 2025" ha previsto una serie di modifiche, sia alle detrazioni "ordinarie" per interventi edilizi sia al "Superbonus", applicabili per lo più per le spese sostenute dal 2025. Nella presente scheda esaminiamo le modifiche alla disciplina delle detrazioni legate ad interventi edilizi c.d. minori e del Superbonus.

- **FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE: DOMANDE AL VIA DAL 5 FEBBRAIO**

Al via la presentazione delle domande per accedere agli incentivi previsti dal Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le modalità operative per accedere ai contributi.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 24.01.2025 AL 07.02.2025**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Prima casa non residenti: FAQ ADE

Le **condizioni** previste dalla nota II-bis (comma 1, lettera a) della Tariffa Parte 1 articolo 1 del DPR n. 131/1986 affinché un **citadino che si è trasferito all'estero** possa **richiedere** le **agevolazioni fiscali** per l'**acquisto della prima casa in Italia**, sono le seguenti:

possono accedere alla agevolazione prima casa **le persone fisiche che, contestualmente:**

- ◆ si sono trasferite all'estero per ragioni di lavoro (per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, e non necessariamente subordinato); il trasferimento deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile (se avviene in un momento successivo non è possibile usufruire del beneficio fiscale)
- ◆ hanno risieduto in Italia per almeno cinque anni (anche non in maniera continuativa), o hanno svolto in Italia, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile
- ◆ acquistano l'immobile nel Comune di nascita o in quello in cui avevano la residenza (o in cui svolgevano la loro attività prima del trasferimento).

Dimissioni concludenti per assenze ingiustificate: le indicazioni INL

La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 579 del 22 gennaio 2025, fornisce le **prime indicazioni operative** in merito alle disposizioni introdotte dall'art. 19 della L. n. 203/2024 (Collegato Lavoro) relativamente alla **risoluzione del rapporto di lavoro causata da assenze ingiustificate del lavoratore**.

In particolare, vengono chiarite le **modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro e le verifiche degli ispettorati territoriali per la convalida**.

L'art. 19 della L. n. 203/2024 aggiunge un comma 7-bis all'art. 26 del D.lgs. 151/2015 per cui, **in caso di assenza ingiustificata** del lavoratore **che si sia protratta:**

- ◆ oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di indicazioni contrattuali,
- ◆ superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell'INL,

il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria, salvo nel caso in cui il lavoratore dimostri un'impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per forza maggiore o per causa imputabile al datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione all'ispettorato territoriale solo se intende **avvalersi dell'assenza per risolvere il rapporto di lavoro**, preferibilmente tramite PEC, includendo i dati e recapiti del lavoratore. La nota fa riferimento anche a un modello standard di comunicazione che sarà fornito per uniformare il processo.

L'Ispettorato deve verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore, il personale del datore di lavoro o altre persone coinvolte, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se il lavoratore fornisce la prova che l'assenza non era ingiustificata l'INL può dichiarare inefficace la risoluzione, ripristinando il rapporto di lavoro.

Ricorsi sicurezza presso ispettorati territoriali



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito, con la nota n. 378/2025, in corso di pubblicazione, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza non devono essere impugnate presso il Ministero del Lavoro, ma davanti al Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Questo aggiornamento nasce dalla necessità di armonizzare le procedure con il mutato assetto normativo conseguente alla riforma operata dal D.lgs. 149/2015, che ha trasferito le competenze ispettive dal Ministero del Lavoro all'INL.

Patente edilizia faq aggiornate

Dal 1° ottobre 2024 è in vigore l'obbligo della **patente per i cantieri edili**. L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10 la **piattaforma dedicata** per le **domande telematiche** per il rilascio e ha messo anche a disposizione un indirizzo mail per le richieste di chiarimenti: patenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

Il **17 gennaio 2025** sono state pubblicate [nuove faq di chiarimenti](#) su casi specifici come:

- ◆ Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
- ◆ Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
- ◆ Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
- ◆ Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
- ◆ Distinzione tra "esenzione giustificata" e "non obbligatorio"
- ◆ Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
- ◆ Obbligo per servizi di soccorso e antincendio.

Esenzione IMU fabbricato rurale: spetta con l'annotazione catastale

Con l'Ordinanza n. 32300 del 13 dicembre 2024 la **Cassazione** ha statuito un **principio importante che dovrebbe risolvere molte controversie tra agricoltori e Comuni**.

La Cassazione afferma che, un **fabbricato rurale classificato** dalle origini in una **categoria catastale abitativa**, se **in possesso dell'annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità** negli atti del catasto, **può avere il trattamento agevolato Imu destinato ai fabbricati rurali strumentali** all'esercizio delle attività agricole.

Direttiva Case Green: focus di approfondimento del CNDCEC

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento Primo esame della Direttiva "Prestazioni energetiche nell'edilizia", meglio nota come Direttiva Case Green realizzato dalla Commissione "Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica" presieduta da Marco Preverin. La Direttiva 2024/1275 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'8 maggio 2024 è in vigore a partire dal 29 maggio 2024.

Con il Documento del CNDCEC si fornisce una **prima analisi della Direttiva**, che consente anche ai non addetti ai lavori di avere un quadro generale delle disposizioni.

Decreto MIMIT requisiti incubatori e acceleratori Start up





Viene pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il [Decreto MIMIT 20 dicembre 2024](#) con i requisiti per gli acceleratori e gli incubatori di start-up.

In particolare, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge.

Sono altresì riconosciuti quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).

Il Decreto evidenzia anche le modalità di compilazione della autocertificazione che i soggetti interessati compilano per l'iscrizione nella suddetta sezione speciale del registro.

Concludiamo informando che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in area riservata il **nuovo servizio web "Regime adempimento collaborativo"** per **le imprese che aderiscono alla Cooperative compliance** per gestire in maniera più semplice la propria posizione nell'ambito del regime (inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari).



REDAZIONE LIBRO INVENTARI

Esaminiamo le **principali regole** da seguire per la **redazione** e **sottoscrizione** dell'**inventario** che, come noto, svolge la funzione di dare **evidenza** della situazione **economica** e **patrimoniale** dell'impresa fornendo un'**informazione dettagliata** delle **attività e passività** della stessa.

REDAZIONE LIBRO INVENTARI								
PREMESSA	L'inventario costituisce un documento contabile obbligatorio, che deve essere tenuto, in base al combinato disposto: ♦ della disciplina civilistica¹, e ♦ di quella fiscale²: ✓ dalle società di capitali; ✓ dagli enti; ✓ dalle società di persone e dalle imprese individuali. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto profitti e perdite³, ma ha finalità diverse rispetto al bilancio⁴ e pertanto non è ad esso sovrapponibile, posto che:							
	<table><tr><td>1)</td><td>il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite</td></tr><tr><td>2)</td><td>il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa</td></tr></table>	1)	il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite	2)	il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa			
	1)	il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite						
	2)	il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa						
La redazione del libro inventari costituisce un adempimento fondamentale. La sua mancanza o irregolare tenuta può condurre: ♦ a considerare inattendibile la contabilità, e ♦ di conseguenza, all'applicazione dell'accertamento induttivo⁵, il quale opera in presenza di irregolarità contabili particolarmente gravi, che rendono tutto l'apparato contabile tenuto dall'impresa inattendibile e incapace di fornire informazioni affidabili in relazione al reddito prodotto dall'impresa.								
Per individuare i soggetti obbligati a tenere il libro inventari è necessario fare la seguente distinzione: <table><tr><th colspan="2">DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI</th></tr><tr><td colspan="2">I libri obbligatori⁶ (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:</td></tr><tr><td>♦</td><td>società,</td></tr><tr><td>♦</td><td>enti, e</td></tr></table>	DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI		I libri obbligatori ⁶ (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:		♦	società,	♦	enti, e
DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI								
I libri obbligatori ⁶ (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:								
♦	società,							
♦	enti, e							

¹ art. 2214 e ss. del codice civile.

² artt. 13 e 14 del D.P.R. 600/1973.

³ ai sensi dell'art. 2217, comma 2 del codice civile.

⁴ secondo giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 8273 del 26.05.2003).

⁵ come disposto dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.P.R. 600/1973.

⁶ Artt. 13 e 14 del D.P.R. 600/1973.



- ◆ imprenditori commerciali

Sono **esclusi dall'obbligo**⁷ di tenuta dei libri di cui sopra:

- ◆ gli imprenditori individuali, e
- ◆ le società di persone

in regime di contabilità "semplificata"

Ai sensi dell'art. 2219 del codice civile tutte le scritture devono essere tenute:

- ◆ secondo le norme di **un'ordinata contabilità**,
- ◆ senza spazi in bianco, senza interlinee;
- ◆ senza trasporti in margine;
- ◆ senza che si possano fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Si tenga conto di quanto di seguito riportato, da cui emergono **le tre parti fondamentali che caratterizzano il libro** in esame.

L'INVENTARIO: LA SCHEDA		
Elementi dell'inventario	Importi e criteri di valutazione di: ◆ attività, e ◆ passività, relative all'impresa (l'imprenditore individuale deve evidenziare quelle estranee alla medesima)⁸	Attività e passività
	Gli imprenditori individuali devono distintamente indicare e valutare le attività/passività relative all'impresa⁹	
Criteri di valutazione	"Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle S.p.A., in quanto applicabili"¹⁰	Criteri di valutazione
I beni	Occorre indicare¹¹: ◆ la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, nonché il valore attribuito a ciascun gruppo ◆ ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, vanno conservate le distinte utilizzate per la	

⁷ Art. 18 del D.P.R. 600/1973.

⁸ Art. 2217, comma 1 del c.c.

⁹ Art. 15, comma 3 del D.P.R. 600/1973.

¹⁰ Art. 2217, comma 2 del c.c.

¹¹ Art. 15, comma 2 del D.P.R. 600/1973.



		compilazione dell'inventario	
	Le indicazioni di chiusura	L'inventario si chiude con il Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico), il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite ¹²	Stato Patrimoniale e Conto Economico
		Il Bilancio può essere rappresentato in forma libera, con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (dunque anche non in forma UE, anche per le società di capitali) ¹³	
	Periodicità dell'inventario	"L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno..." ¹⁴	
	Termine ¹⁵	L'inventario deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi	
	Sottoscrizione	"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore" ¹⁶	
Tenuto conto della mancanza di specifiche indicazioni relative al contenuto dell'inventario e considerando la distinzione informativa che lo separa dal bilancio stesso, si può ritenere che: ◆ le attività e le passività, ◆ debbano essere indicate analiticamente.			
RIMANENZE DI MAGAZZINO	Le rimanenze di magazzino devono essere valutate, in base alle disposizioni civilistiche ed ai dettami dei principi contabili, al minore tra costo storico e valore di mercato ¹⁷ .		
	VALUTAZIONE RIMANENZE		
	Valore minore tra		
	Costo	Valore di mercato	

¹² Art. 2217, comma 2 del c.c.

¹³ Art. 15, comma 4 del D.P.R. 600/1973.

¹⁴ Art. 2217, comma 1 del c.c. e [Risoluzione MEF n. 50064 del 18.10.1975](#).

¹⁵ Art. 2217, comma 1 del c.c., Art. 15, comma 1 del D.P.R. 600/1973, Art. 2, comma 1 del D.P.R. 322/1998.

¹⁶ Art. 2217, comma 3 del c.c.

¹⁷ L'art. 2426, comma 1, numero 9 del Codice civile dispone che: "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".



	 Tale principio si applica, in generale, a tutte le rimanenze di magazzino, vale a dire materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo, semilavorati, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, merci. Per i lavori in corso su ordinazione, diversamente, valgono le specifiche norme. Il minor valore non può essere conservato nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della riduzione.				
DETERMINAZIONE DEL COSTO STORICO	A seconda che i beni siano acquistati presso terzi ovvero siano prodotti internamente all'impresa, il costo ad essi relativo potrà essere configurato in diverso modo¹⁸. <table border="1" data-bbox="453 739 1430 1832"> <tr> <td data-bbox="453 739 663 1099"> Beni acquistati da terzi </td><td data-bbox="663 739 1430 1099"> Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da: ♦ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di sconti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati; ♦ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera </td></tr> <tr> <td data-bbox="453 1099 663 1832"> Beni prodotti internamente </td><td data-bbox="663 1099 1430 1832"> Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili. Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica. Per la valutazione sono astrattamente possibili due criteri alternativi: ♦ direct costing: la valutazione viene fatta utilizzando tutti i costi direttamente riferibili al prodotto (in sostanza, materie prime e manodopera diretta); ♦ full costing: nella valutazione viene inclusa una quota di spese generali di produzione (non, viceversa, quelle amministrative e commerciali), ripartite secondo corretti principi contabili (ad esempio su base unica o multipla aziendale). </td></tr> </table>	Beni acquistati da terzi	Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da: ♦ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di sconti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati; ♦ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera	Beni prodotti internamente	Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili. Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica. Per la valutazione sono astrattamente possibili due criteri alternativi: ♦ direct costing: la valutazione viene fatta utilizzando tutti i costi direttamente riferibili al prodotto (in sostanza, materie prime e manodopera diretta); ♦ full costing: nella valutazione viene inclusa una quota di spese generali di produzione (non, viceversa, quelle amministrative e commerciali), ripartite secondo corretti principi contabili (ad esempio su base unica o multipla aziendale).
Beni acquistati da terzi	Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da: ♦ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di sconti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati; ♦ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera				
Beni prodotti internamente	Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili. Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica. Per la valutazione sono astrattamente possibili due criteri alternativi: ♦ direct costing: la valutazione viene fatta utilizzando tutti i costi direttamente riferibili al prodotto (in sostanza, materie prime e manodopera diretta); ♦ full costing: nella valutazione viene inclusa una quota di spese generali di produzione (non, viceversa, quelle amministrative e commerciali), ripartite secondo corretti principi contabili (ad esempio su base unica o multipla aziendale).				

¹⁸ L'art. 2426, comma 1, numero 1) del Codice civile, specifica che: "Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; [...]".



	Le spese generali da considerare nella valutazione delle rimanenze sono quelle che si rendono necessarie per porre le citate rimanenze nel loro attuale sito e stato						
VALORE DI MERCATO	Il valore di mercato, secondo un orientamento ormai consolidato, varia in funzione del tipo di rimanenza. La regola generale prevede che: ♦ materie prime, sussidiarie e semilavorati (parti o componenti d'acquisto) siano valutati al cosiddetto "costo di sostituzione", vale a dire al costo di riacquisto o riproduzione in normali condizioni di gestione, a parità di circostanze, quantità e processo produttivo; ♦ merci, prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione siano valutati al valore netto di realizzo, cioè al prezzo di vendita nel corso della normale gestione dell'impresa in funzionamento, al netto di costi di completamento e spese dirette di vendita (ad esempio provvigioni, trasporto e imballaggio).						
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	Per quanto riguarda la valutazione del costo dei "<i>Lavori in corso su ordinazione</i>"¹⁹, le regole vanno ricercate al punto 11 dell' art. 2426 del Codice civile, secondo il quale i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Ne consegue che, civilisticamente, tali rimanenze possono essere valutate: ♦ sia con il criterio del costo di cui all'art. 2426, punto 9) del codice civile (metodo della commessa completata); ♦ sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, anche se superiore al costo. <table><tr><th colspan="2">LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</th></tr><tr><td>Al corrispettivo maturato</td><td rowspan="2">Criterio del costo</td></tr><tr><td>Nel rispetto del requisito della ragionevole certezza</td></tr></table>  In ogni caso, il requisito della ragionevole certezza impone, al fine di rispettare il principio della prudenza nella redazione del bilancio, di tener conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente. In tal senso, in Nota integrativa, devono essere fornite adeguate informazioni in merito alla valutazione effettuata²⁰.	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		Al corrispettivo maturato	Criterio del costo	Nel rispetto del requisito della ragionevole certezza	
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE							
Al corrispettivo maturato	Criterio del costo						
Nel rispetto del requisito della ragionevole certezza							
IMMOBILIZZAZIONI	In relazione alle immobilizzazioni, si osserva quanto segue: <table><tr><th colspan="3">LE IMMOBILIZZAZIONI</th></tr><tr><td>Materiali</td><td>Immobili</td><td>vanno individuati analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni</td></tr></table>	LE IMMOBILIZZAZIONI			Materiali	Immobili	vanno individuati analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni
LE IMMOBILIZZAZIONI							
Materiali	Immobili	vanno individuati analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni					

¹⁹ di cui alla voce 3).

²⁰ art. 2427, punto 1) del codice civile.



			(ubicazione, estensione, descrizione, valore al mq. eccetera). Per le immobilizzazioni, si potrebbe richiamare un sezionale del libro inventari su cui annualmente indicare solo gli acquisti e le cessioni. Si può evitare di riportare ogni anno nell'inventario il dettaglio delle immobilizzazioni, tenendo il registro dei beni ammortizzabili come sezionale del libro inventari (con pari bollatura). In tal caso i beni vanno riportati singolarmente, cioè uno per ogni pagina. Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni
		Impianti, macchinari e mobili	vanno indicati analiticamente, per singolo cespite, evidenziando il costo storico, il fondo ammortamento, il valore netto da ammortizzare (possono essere indicati nel registro dei cespiti ammortizzabili)
	Immateriali		vanno indicati per titolo giuridico, secondo le informazioni contrattuali o altro (Brevetti, marchi, ...)
	Finanziarie		è opportuno: ♦ dettagliare le varie voci indicate (depositi cauzionali, partecipazioni, crediti), riportando la movimentazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente; ♦ rimandare al dettaglio presente in Nota integrativa se già esaustivo (es. l'elenco delle partecipazioni)
CREDITI E DEBITI	L'applicazione delle regole generali incide sulla corretta annotazione dei crediti e dei debiti. L'Agenzia delle Entrate ha previsto esplicitamente una semplificazione con riguardo ai crediti. Con la risoluzione n. 1109 del 05.04.1975 ha affermato che in base all'art. 15 del D.P.R. 600/1973, i crediti possono essere registrati nell'inventario, fra le attività, nel loro ammontare complessivo, tenendo conto che l'impresa deve rendere disponibili all'ufficio l'elenco nominativo dei debitori e quant'altro in sede di controllo delle dichiarazioni ovvero in caso di accessi, verifiche e ispezioni.		
DENARO E VALORI IN CASSA	Sono distinti in relazione alle principali classi di valori e numerati; è opportuno indicare il riferimento preciso per ogni c/c intrattenuto con gli istituti bancari o postali (nome banca e relativo numero di conto).		
LE PASSIVITÀ	Si riepilogano di seguito le indicazioni inventariali relative alle passività: ♦ Il patrimonio netto		



Capitale sociale e riserve: vanno indicate le singole poste ed evidenziato il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale. È necessaria l'indicazione analitica delle singole poste del patrimonio netto, con la movimentazione dell'esercizio, salvo effettuare un rimando alla Nota integrativa per i dettagli, se questa è particolarmente esaustiva.

◆ **Debiti**

Si veda quanto indicato con riguardo ai crediti, tenendo conto delle indicazioni contenute nella RM n. 1109/1975

◆ **Fondi**

Vanno distinti per classi, evidenziando il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale.

◆ **Ratei e risconti**

È opportuna l'**indicazione analitica**, con una apposita suddivisione per anni per quelli pluriennali; in particolare, va indicato sia il riferimento alla fattura che la voce di costo/ricavo interessata.



FRINGE BENEFIT E LE NOVITÀ PER IL 2025

La recente “**Legge di Bilancio 2025**”, nell'ottica di **ridurre il cuneo fiscale** che grava sulle **buste paga** dei dipendenti e di favorire la transizione ecologica ed energetica, introduce una serie di **modifiche al regime di tassazione** (e contribuzione) applicato ai **fringe benefit**.

Di seguito si analizzano gli aspetti principali delle novità.

FRINGE BENEFIT E LE NOVITÀ PER IL 2025

PREMESSA

La normativa fiscale italiana, rappresentata dal Tuir, dispone che il **reddito di lavoro dipendente** è **costituito** da:

***tutte le somme** e i valori in genere, a qualunque titolo **percepiti nel periodo d'imposta**, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro²¹.*

Il dettato normativo promuove in questo modo il **principio** di “**omnicomprensività**” della **base imponibile ai fini fiscali**, posto che quest'ultima è formata non solo dalle “somme” in denaro a titolo, ad esempio, di paga base, scatti di anzianità, superminimi ed altre voci retributive che il dipendente riceve dal datore di lavoro (certificate in busta paga) ma, altresì, da tutti quei “valori” da intendersi come i beni e servizi riconosciuti dallo stesso datore di lavoro **che non si concretizzano in denaro bensì in una vera e propria retribuzione “in natura” o “fringe benefit”**.

A differenza delle somme in denaro, per le quali non si pongono particolari problemi sotto il profilo della loro quantificazione in termini numerici necessaria per poter stabilire l'ammontare della retribuzione soggetta a IRPEF ed addizionali, **nel caso della retribuzione in natura** la situazione è radicalmente diversa in virtù delle **complicazioni** legate alla **valutazione numerica** di qualcosa che è rappresentato da un **bene-servizio**.

Per risolvere la situazione la normativa del TUIR **divide i fringe benefit in tre categorie**:

- ♦ compensi in natura tassati **secondo il loro “valore normale”**;
- ♦ compensi in natura **non tassati**;
- ♦ compensi in natura **tassati** secondo un “**valore convenzionale**” fissato dallo stesso TUIR.



Appartengono alla categoria dei **fringe benefit non tassati** i cosiddetti “**beni e servizi di modico valore**”²²: questi ultimi beneficiano di un regime di **esenzione fiscale** (e **contributivo**) giustificato dall'intenzione del legislatore di prevedere un trattamento di favore in presenza di beni e

²¹ Art. 51, comma 1 del Tuir.

²² di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR.



servizi di ammontare esiguo, **come tali non meritevoli di incrementare ulteriormente la base imponibile utile per il calcolo di contributi, IRPEF e addizionali.**

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati **se complessivamente di importo non superiore**, nel periodo d'imposta, a lire 500.000, equivalenti **a 258,23 euro²³**; se il predetto **valore è superiore** alla soglia descritta, lo stesso **concorre interamente a formare il reddito.**

Dal momento che **la soglia** di detassazione in parola²⁴ **abbraccia tutti i beni e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti**, la norma è stata utilizzata negli anni come mezzo per realizzare la politica di riduzione del cuneo fiscale, **da intendersi come il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.**

Nello specifico il legislatore ha agito:

1)	elevando la soglia di detassazione, in via eccezionale, rispetto al limite ordinario di 258,23 euro
2)	includendo nel calcolo della soglia (maggiorata) di esenzione fiscale altre somme riconosciute o rimborsate ai lavoratori dipendenti

La recente "Legge di Bilancio 2025"²⁵ **ha rispettato la tendenza normativa appena descritta, riconoscendo, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027:**

- ♦ **una soglia di detassazione maggiorata, rispetto a quella strutturale di 258,23 euro,**
- ♦ **includendovi** peraltro una serie di **somme erogate o rimborsate** ai lavoratori, **tassativamente previste²⁶.**

La stessa "Legge di Bilancio" per l'anno corrente è intervenuta riconoscendo altresì²⁷ un sistema di esenzione fiscale per le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati.

Da ultimo si segnala²⁸ una modifica al regime fiscale e contributivo dei fringe benefit rappresentati dalla **concessione ai dipendenti di autoveicoli**, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione **concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 01.01.2025.**



La Legge di bilancio 2025 **è intervenuta** tanto sul regime dei **compensi in natura non tassati** (beni e servizi di modico valore) quanto su quello

²³ Di cui all'art. 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR.

²⁴ fissata dal citato art. 51, comma 3.

²⁵ approvata con Legge 207/2024 e in vigore dallo scorso 1° gennaio.

²⁶ dall'art. 1, commi 390-391.

²⁷ art. 1, comma 386.

²⁸ art. 1, comma 48.



	dei fringe benefit (auto ad uso promiscuo), per i quali opera un regime di tassazione fissato dal TUIR secondo un valore convenzionale .
FRINGE BENEFIT SOGLIA DI DETASSAZIONE MAGGIORATA PER IL TRIENNIO 2025-2027	La Legge di Bilancio 2025 dispone²⁹ che: ♦ per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027; ♦ in deroga al limite ordinario di 258,23 euro³⁰; non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Nella soglia maggiorata di detassazione, pari a 1.000 euro, sono eccezionalmente ricomprese³¹ le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento: ♦ delle utenze domestiche ✓ del servizio idrico integrato, ✓ dell'energia elettrica, e ✓ del gas naturale, ♦ delle spese per la locazione dell'abitazione principale, ovvero ♦ per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.  Nel limite di detassazione, eccezionalmente fissato a 1.000 euro per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 con riguardo a beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti, sono ricomprese ulteriori somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori³².
FRINGE BENEFIT SOGLIA DI DETASSAZIONE MAGGIORATA A 2.000 EURO PER QUALI SOGGETTI	La stessa "Legge di Bilancio 2025"³³ eleva da 1.000 a 2.000 euro la soglia di detassazione dei fringe benefit³⁴ con esclusivo riguardo ai dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2 del TUIR. Tali si intendono i figli fiscalmente a carico, da intendersi come coloro che hanno un reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non

²⁹ all'art. 1, comma 390.

³⁰ di cui all'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.

³¹ sempre in forza del comma 390.

³² elencate all'art. 1, comma 390 della Legge 207/2024.

³³ sempre all'art. 1, comma 390.

³⁴ descritta al primo periodo del medesimo comma 390.



superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Al contrario, **per i figli di età non superiore a 24 anni, la soglia reddituale descritta passa da 2.840,51 a 4.000 euro** (il requisito dell'età anagrafica è rispettato a condizione che sussista anche per una sola parte dell'anno).

I datori di lavoro provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 390 della "Legge di Bilancio 2025":

previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro due diversi limiti di importo

- ◆ 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti
- ◆ 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, a patto che siano fiscalmente a carico

Il **limite di detassazione a 2.000 euro**, riservato ai dipendenti con figli fiscalmente a carico opera **previa apposita dichiarazione resa al datore di lavoro**. Nel documento **il lavoratore deve dichiarare formalmente all'azienda di aver titolo all'agevolazione fiscale descritta**, indicando il codice fiscale dei figli³⁵.

BONUS AFFITTI

Si dispone che **non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati:**

- ◆ **dai dipendenti assunti a tempo indeterminato;**
- ◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025.**

L'esenzione fiscale, **non estesa** invece al calcolo dei **contributi previdenziali e assistenziali**, opera:

- | | |
|----|---|
| 1) | per i primi 2 anni dalla data di assunzione |
| 2) | entro il limite complessivo di 5.000 euro annui |

La previsione è riservata ai **titolari di reddito di lavoro dipendente:**

- ◆ **non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;**
- ◆ **che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia**

³⁵ art. 1, comma 391.



	situato a più di 100 chilometri di distanza dal Comune di precedente residenza. Le somme erogate o rimborsate rilevano comunque³⁶ ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e si computano, altresì, per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.  L'esenzione fiscale riservata alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non si estende al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, tanto a carico dell'azienda quanto a carico del dipendente. Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti ai sensi del comma 386 rilevano ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale descritta, il lavoratore rilascia all'azienda apposita dichiarazione³⁷ in cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCO	Nell'ambito dei compensi in natura tassati secondo un valore convenzionalmente fissato dal TUIR figurano³⁸ i mezzi di trasporto aziendali concessi ad uso promiscuo (motivi personali e aziendali) ai lavoratori dipendenti. Nei confronti dei mezzi in parola, la quantificazione dell'importo da assoggettare a imposte e contributi secondo il loro valore normale comporterebbe un'eccessiva imposizione fiscale e contributiva a carico di azienda e dipendente, che andrebbe ad investire anche l'utilizzo aziendale del mezzo (esente) quando invece rileva esclusivamente l'uso dello stesso per fini privati. Per scongiurare l'effetto descritto, il TUIR fissa un criterio di calcolo³⁹ per stabilire in maniera forfettaria il valore corrispondente all'utilizzo privato del mezzo, da assoggettare a contributi e tasse. La stessa normativa è stata interessata dalle modifiche introdotte dalla "Legge di Bilancio 2025"⁴⁰. A seguito delle novità normative succedutesi negli anni, è necessario operare una distinzione in virtù della data di stipula del contratto di concessione del veicolo al lavoratore dipendente, nello specifico: ◆ contratti stipulati fino al 30.06.2020; ◆ contratti stipulati dal 01.07.2020 al 31.12.2024; ◆ contratti stipulati dal 01.01.2025, alla luce delle novità introdotte dall'art. 1, comma 48 della Legge 207/2024.

³⁶ art. 1, comma 388.

³⁷ ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

³⁸ all'art. 51, comma 4.

³⁹ art. 51, comma 4.

⁴⁰ art. 1, comma 48.





A prescindere dalla data di stipula del contratto di assegnazione del veicolo, dal valore da assoggettare a contributi e tasse, ottenuto in base alle procedure che di seguito descriveremo, devono essere sottratti gli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al dipendente (o da questo corrisposti). Se la trattenuta o il corrispettivo a carico del dipendente eccedono l'importo forfettario risultante dalle tabelle ACI, **nessun ammontare concorre al calcolo di contributi e tasse.**

Da ultimo, alla luce del fatto che la percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri è annua, **il valore di riferimento dev'essere ragguagliato al periodo dell'anno nel corso del quale il veicolo è assegnato al dipendente.**

A tal proposito si deve conteggiare il numero dei giorni per i quali il mezzo è formalmente assegnato al dipendente, a prescindere dalle giornate di effettivo utilizzo dello stesso.

**CONTRATTI
STIPULATI FINO AL
30.06.2020**

Per i **veicoli concessi ad uso promiscuo ai dipendenti** con contratti stipulati **fino al 30.06.2020**, il valore corrispondente all'utilizzo privato del mezzo, da assoggettare a contributi e tasse, **corrisponde al 30% dell'importo calcolato su una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri**, assumendo a riferimento il costo chilometrico definito in base al tipo di veicolo dalle tabelle dell'Automobile Club Italia (ACI) **annualmente aggiornate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno, con riguardo al periodo d'imposta successivo** (costo chilometrico da tabelle ACI * 15 mila chilometri annui).

**CONTRATTI
STIPULATI DAL
01.07.2020 AL
31.12.2024**

I veicoli ad uso promiscuo, **assegnati ai dipendenti** con contratti stipulati **dal 01.07.2020 al 31.12.2024**, immatricolati dal 01.07.2020 in poi, sono soggetti a imposte e contributi sulla base di un valore ottenuto applicando all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolata sempre in virtù delle tabelle ACI, **una percentuale diversa in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica**, questi ultimi riportati sul libretto di circolazione del mezzo (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni), come descritto in tabella:

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA	PERCENTUALE DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AD UNA PERCORRENZA CONVENZIONALE ANNUA DI 15 MILA CHILOMETRI
Non superiori a 60 grammi per chilometro	25%
Tra 61 grammi e 160 grammi per chilometro	30%
Tra 161 e 190 grammi per	50%



	<table border="1"> <tr> <td>chilometro</td><td></td></tr> <tr> <td>Da 191 grammi per chilometro</td><td>60%</td></tr> </table> Al contrario, sempre per i veicoli ad uso promiscuo: ◆ assegnati con contratto stipulato dal 01.07.2020 in poi, e ◆ immatricolati fino al 30.06.2020, per il calcolo di contributi e tasse si assume a riferimento il valore normale del mezzo corrispondente all'uso privato dello stesso (ottenuto scorporando dal valore complessivo il valore relativo all'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro).	chilometro		Da 191 grammi per chilometro	60%
chilometro					
Da 191 grammi per chilometro	60%				
CONTRATTI STIPULATI DAL 01.01.2025	A seguito delle modifiche intervenute con Legge 207/2024⁴¹ la normativa fiscale e contributiva contemplata dal TUIR all'art. 51, comma 4 prevede un'ulteriore metodologia di calcolo del valore del mezzo ad uso promiscuo, prevista per i veicoli assegnati ai dipendenti con contratti stipulati dal 01.01.2025. In particolare, per assicurare il: <i>raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici.</i> la versione aggiornata dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR⁴² dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2025, per il calcolo di contributi e tasse si assume a riferimento il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile, in ragione del tipo di veicolo, dalle tabelle ACI. La descritta percentuale del 50% è ridotta: ◆ al 10% per i veicoli a batteria di trazione esclusivamente elettrica; ◆ al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.				

⁴¹ art. 1, comma 48.

⁴² come modificata dal citato comma 48.



BONUS EDILIZI - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una serie di **modifiche**, sia alle **detrazioni "ordinarie"** per **interventi edilizi** sia al **"Superbonus"**, **applicabili** per lo più per le **spese sostenute dal 2025**.

Nella presente scheda esaminiamo le modifiche alla disciplina delle detrazioni legate ad interventi edilizi c.d. minori e del Superbonus.

BONUS EDILIZI LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025		
PREMESSA	La “Legge di Bilancio 2025” introduce alcune importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni legate ad interventi edilizi c.d. minori e del Superbonus .	
	BONUS EDILIZI	
	BONUS MINORI	SUPERBONUS
	♦ Aliquote differenziate in funzione del soggetto che sostiene la spesa: proprietario/titolare di diritti reali di godimento su abitazione principale o altri casi; ♦ Ulteriore riduzione aliquote detrazione per 2026-2027; ♦ Proroga bonus arredo fino al 31.12.2025; ♦ Nessuna proroga per il bonus verde; ♦ Bonus barriere architettoniche 75% nessun intervento normativo, applicabile fino al 31.12.2025	♦ aliquota al 65% per spese sostenute nel 2025; ♦ accesso solo ad interventi già avviati con Cila e assemblea condominio se necessaria (no nuove opere) o titolo edilizio abilitativo ♦ su base opzionale (irrevocabile) detrazione spese 2023 in 10 quote annuali con mod. redditi 2024 integrativo ♦ spese sostenute dal 2024 obbligo detrazione in 10 quote annuali
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinati dall'art. 16-bis del Tuir e dall'art. 16 D.L. 63/2013 variano essenzialmente le aliquote di detrazione in funzione del soggetto che sostiene la spesa.	
	Resta fermo il limite di spesa massima agevolabile e pari ad euro 96.000 per unità immobiliare e per intervento.	
	La detrazione è sempre da ripartire in quote costanti in 10 annualità .	
	SPESE SOSTENUTE NEL 2025	
	Soggetto	Aliquota



Proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'abitazione principale	50%
Altri casi*	36%

* dalla formulazione della norma, rientrano negli altri casi i **detentori dell'immobile e i familiari conviventi**.

Per poter godere dell'aliquota del 50% (ovvero l'aliquota maggiorata rispetto a quella ordinaria del 36% e pari a quella vigente per il 2024) devono essere presenti due requisiti contemporaneamente:

- ♦ il soggetto che sostiene la spesa è il proprietario dell'immobile oggetto di intervento edilizio o è titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- ♦ l'immobile è destinato ad abitazione principale del soggetto.

SPESE SOSTENUTE NEL 2026-2027	
Soggetto	Aliquota
Proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'abitazione principale	36%
Altri casi*	30%

* stante il tenore della norma, rientrano negli altri casi i **detentori dell'immobile e i familiari conviventi**.



Per quanto riguarda gli interventi agevolabili l'unica novità riguarda **l'esclusione dalle spese agevolate** degli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie** uniche alimentate a **combustibili fossili**, vale a dire più comunemente le caldaie a gas. Sono invece ancora agevolabili gli impianti ibridi.

Di seguito una tabella di sintesi dell'evoluzione in materia di detrazione per recupero edilizio.

NORMA ORIGINARIA	Detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute , fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare . Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.	
ANNUALITÀ SPESA	LIMITE SPESA	% DETRAZIONE
Dal 26.06.2012 al 31.12.2024	96.000 euro	50%
2025 (regime transitorio)	96.000 euro	♦ 50% se proprietario/titolare diritto di godimento su abitazione principale ♦ 36% altri casi



	<table><tr><td>2026 - 2027</td><td>96.000 euro</td><td> ♦ 36% se proprietario/titolare diritto di godimento su abitazione principale ♦ 30% altri casi </td></tr></table> Salvo ulteriori interventi legislativi, a partire dal 2028 e fino al 2033 l'aliquota di detrazione dovrebbe essere del 30% ed il limite di spesa sarà ridotto a € 48.000; fatte salve nuove modifiche alla disciplina, l'aliquota dovrebbe quindi tornare al 36% dal 2034.	2026 - 2027	96.000 euro	♦ 36% se proprietario/titolare diritto di godimento su abitazione principale ♦ 30% altri casi										
2026 - 2027	96.000 euro	♦ 36% se proprietario/titolare diritto di godimento su abitazione principale ♦ 30% altri casi												
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS)	È prevista una proroga in misura ridotta anche per le detrazioni riconosciute a fronte di interventi di efficientamento/risparmio energetico degli edifici⁴³ che saranno quindi fruibili fino al 2027.													
	 A differenza di quanto avveniva nel 2024, viene ora riconosciuta un'unica aliquota di imposta per tutte le tipologie di interventi agevolabili.													
	Per le spese sostenute nel 2025 la detrazione ordinaria è del 36%. Qualora l'intervento sia eseguito sull'abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 50%, con limite di spesa invariato.													
	Invece, per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027 spetta una detrazione fissa ordinaria pari al 30%. Analogamente a quanto previsto per le spese di recupero edilizio, se l'opera è realizzata sull'abitazione principale dal proprietario/titolare di diritto reale di godimento la percentuale di detrazione è innalzata al 36%.													
	<table><tr><th>Annualità</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>Ecobonus Spese sostenute dal proprietario / titolare diritto reale di godimento su abitazione principale</td><td>50% Per tutte tipologie interventi</td><td>36% Per tutte tipologie interventi</td><td>36% Per tutte tipologie di interventi</td></tr><tr><td>Ecobonus Altri casi*</td><td>36% Per tutte tipologie di interventi</td><td>30% Per tutte tipologie di interventi</td><td>30% Per tutte tipologie di interventi</td></tr></table>			Annualità	2025	2026	2027	Ecobonus Spese sostenute dal proprietario / titolare diritto reale di godimento su abitazione principale	50% Per tutte tipologie interventi	36% Per tutte tipologie interventi	36% Per tutte tipologie di interventi	Ecobonus Altri casi*	36% Per tutte tipologie di interventi	30% Per tutte tipologie di interventi
Annualità	2025	2026	2027											
Ecobonus Spese sostenute dal proprietario / titolare diritto reale di godimento su abitazione principale	50% Per tutte tipologie interventi	36% Per tutte tipologie interventi	36% Per tutte tipologie di interventi											
Ecobonus Altri casi*	36% Per tutte tipologie di interventi	30% Per tutte tipologie di interventi	30% Per tutte tipologie di interventi											
	* come anzi detto, rientrano tra l'altro i detentori dell'immobile e i familiari conviventi. La "Legge di Bilancio 2025" non modifica esplicitamente i limiti di spesa già previsti per le diverse tipologie di interventi agevolabili ecobonus. Si													

⁴³ art. 14 del D.L. 63/2013 e art. 1, commi da 344 a 347 della Legge 296/2006.



	considerano ancora quelli previsti dall'art. 14, D.L. n. 63/2013, differenziati a seconda della tipologia di intervento.  In analogia agli interventi di recupero edilizio, la norma esclude dalle spese agevolate quelle per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ovvero caldaie a gas). Salvo ulteriori proroghe e modifiche normative, per le spese sostenute dal 01.01.2028 la detrazione per interventi di risparmio energetico non sarà più ammessa.						
BONUS ARREDO	La Finanziaria riconosce il c.d. "bonus arredo"⁴⁴ anche per le spese sostenute nel 2025 per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio (iniziati a partire dal 01.01.2024).  La detrazione è riconosciuta in misura del 50% e nel limite di spesa di 5.000 euro. Non ci sono modifiche rispetto alla disciplina in vigore nel 2024, viene solo prorogata la detrazione in oggetto. <table><tr><th>ANNO 2024</th><th>ANNO 205</th><th>2026 -2027</th></tr><tr><td> ♦ Aliquota detrazione 50% ♦ Limite massimo spesa 5.000 euro </td><td> ♦ Aliquota detrazione 50% ♦ Limite massimo spesa 5.000 euro </td><td>NON PREVISTO</td></tr></table>	ANNO 2024	ANNO 205	2026 -2027	♦ Aliquota detrazione 50% ♦ Limite massimo spesa 5.000 euro	♦ Aliquota detrazione 50% ♦ Limite massimo spesa 5.000 euro	NON PREVISTO
ANNO 2024	ANNO 205	2026 -2027					
♦ Aliquota detrazione 50% ♦ Limite massimo spesa 5.000 euro	♦ Aliquota detrazione 50% ♦ Limite massimo spesa 5.000 euro	NON PREVISTO					
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (SISMABONUS)	Per gli interventi di riduzione del rischio sismico/adozione di misure antisismiche⁴⁵, nonché per il sismabonus acquisti⁴⁶, è confermato il limite di spesa massima agevolabile e pari ad euro 96.000 e la detrazione è prorogata fino al 2027 sebbene con una riduzione dell'aliquota. Analogamente agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute nel 2025 sono previste due differenti aliquote di detrazione: ♦ 50% per le spese sostenute dal proprietario/ titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale; ♦ 36% negli altri casi. La medesima detrazione nelle annualità 2026-2027 è riconosciuta nella seguente misura: ♦ 36% per le spese sostenute dal proprietario/ titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale; ♦ 30% negli altri casi.						

⁴⁴ di cui all'art. 16 comma 2 DL 63/2013.

⁴⁵ art. 16 commi da 1 bis a 1 septies DL 63/2013; art. 1 comma 37 lett. b) Legge 234/2021.

⁴⁶ comma 1 septies art. 16 DL 63/2013.





Per le **spese sostenute dal 2024 la detrazione** va ripartita in **10 quote annuali** (anziché 5 come in precedenza per le annualità tra il 2017 e il 2023).

In sintesi, le aliquote di detrazione che hanno interessato gli interventi sismici nel corso degli anni.

ANNO 2024	ANNO 2025	2026- 2027
50%: interventi senza miglioramento di classe sismica; 70% /75%: miglioramento di una classe sismica per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità ; 80%/85%: miglioramento di due classi sismiche per interventi nelle zone sismiche ad alta pericolosità . 75%/85%: acquisto di immobili interessati da interventi di riduzione del rischio sismico (Bonus acquisti)	50% se proprietario/titolare diritto reale di godimento abitazione principale; 36% altri casi Per tutti gli interventi antisismici	36% se proprietario/titolare diritto reale di godimento su abitazione principale 30% altri casi Per tutti gli interventi antisismici

ALTRE DETRAZIONI

Non è oggetto di proroga il cd. "**Bonus verde**", vale a dire la detrazione pari al 36% con un limite di spesa pari a € 5.000 per la sistemazione di aree verdi scoperte. Questa detrazione quindi **si esaurisce con il 31.12.2024**.

È confermata invece e senza modifiche la **detrazione per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche al 75%**⁴⁷.

Sarà ancora **fruibili nel 2025 nei limiti già previsti**.

SUPERBONUS

Per gli interventi di efficientamento energetico/miglioramento sismico per i

⁴⁷ di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020.



quali spetta il **Superbonus**⁴⁸ è riconosciuta **un'aliquota pari al 65% per le spese sostenute nel 2025.**

La "Legge di Bilancio" riduce però la portata del beneficio, prevedendo la detrazione del 65% **esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del 15.10.2024** risultino:

- ♦ **Presentata la CILA-S** se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- ♦ **Adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e **presentata la CILA-S** se gli interventi sono effettuati **da condomini**;
- ♦ Presentata la **richiesta di titolo abilitativo** per interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.



La Legge 207/2024 non solo ha ridotto l'aliquota al 65%. ma di fatto **impedisce l'accesso all'agevolazione alle nuove opere**, limitando il beneficio ai soli interventi già avviati.

Anno 2024*	ANNO 2025*	2026 – 2027
Aliquota 70% per le spese sostenute nell'anno	Aliquota 65% per interventi già avviati alla data del 15.10.2024: presentazione Cila-s, delibera assembleare se condominio o titolo edilizio abilitativo se demolizione e ricostruzione	NON PREVISTO

Altro intervento in materia di Superbonus riguarda la modalità di recupero del beneficio. Infatti, per le **spese Superbonus sostenute dal 01.01.2023 al 31.12.2023**, la Finanziaria riconosce ora la possibilità di **optare** per la fruizione della **detrazione in 10 quote annuali** di pari importo dal 2023.

Per effettuare tale **scelta irrevocabile** il contribuente deve presentare il **mod. REDDITI 2024 integrativo** entro il 31.10.2025.

Se dalla dichiarazione integrativa dovesse emergere una maggiore imposta dovuta, la stessa andrà versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024.



L'art. 2, comma 3-sexies del D.L. 11/2023 aveva previsto **la facoltà** per il contribuente di ripartire la detrazione superbonus per **spese sostenute esclusivamente nel 2022 in 10 quote annuali** (in luogo delle 4 ordinarie) a partire dal periodo d'imposta 2023.

⁴⁸ di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020.





	La fruizione decennale della detrazione è in seguito divenuta obbligatoria a partire dalle spese sostenute nel 2024⁴⁹.
NUOVO LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI	È utile segnalare che, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, a decorrere dalle spese sostenute nel 2025, l'art. 16-ter del Tuir⁵⁰ stabilisce un nuovo ammontare massimo di spese detraibili che varia in funzione del reddito complessivo e della composizione del nucleo familiare. Il nuovo tetto massimo di detraibilità degli oneri non ha effetto retroattivo, applicandosi alle spese sostenute dal 2025. La detrazione spettante sulle spese sostenute entro il 2024 è recuperata ordinariamente, senza limitazioni legate al reddito del contribuente. Pertanto, le rate relative alle spese qui in oggetto (interventi edilizi): ♦ sono escluse dal nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024; ♦ concorrono al limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dal 01.01.2025.

⁴⁹ ad opera del comma 4 dell'art. 4-bis del D.L. 39/2024.

⁵⁰ introdotto dalla "Legge di Bilancio 2025".



FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE

DOMANDE AL VIA DAL 5 FEBBRAIO

INTRODUZIONE

Al via la presentazione delle domande per accedere agli **incentivi** previsti dal **Fondo per il sostegno alla transizione industriale**, istituito con l'obiettivo di **promuovere l'adeguamento del sistema produttivo nazionale** alle politiche europee in materia di **lotta ai cambiamenti climatici**.

Il Fondo è **destinato alle imprese di qualsiasi dimensione**, operanti su tutto il **territorio italiano**, che intendono **investire in progetti di efficientamento energetico** e **utilizzo sostenibile delle risorse**.

L'operatività del Fondo è disciplinata dal [decreto ministeriale 21 ottobre 2022](#).

Con il [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#) sono state definite **le modalità di presentazione delle domande** attraverso una procedura valutativa a graduatoria, finalizzata a determinare l'ordine di ammissione alle istruttorie delle richieste presentate, con una dotazione finanziaria complessiva di **400 milioni di euro⁵¹**, di cui almeno il 40% destinato alle Regioni del Mezzogiorno e il 50% riservato alle imprese energivore.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi ammissibili e le modalità operative per accedere ai contributi.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa** è il Fondo Transizione Industriale?
2. **Chi** sono i **soggetti beneficiari**?
3. **Quali** sono i **programmi** di investimento ambientali **ammissibili**?
4. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
5. **Quali** sono le **modalità di pagamento** delle spese?
6. **Quali** sono **termini e modalità** di presentazione **della domanda**?
7. **Quali** sono le **agevolazioni concedibili**?
8. **Come** viene **formata la graduatoria** ed **erogata** l'agevolazione?

⁵¹ previsti nell'ambito del **PNRR** Missione 1, Componente 2, Investimento 7 (Sotto investimento 1) "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche".



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È IL FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE?

R.1. Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale è un'agevolazione istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche europee in materia di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Obiettivi del Fondo:

- ◆ Supportare le imprese italiane, indipendentemente dalla loro dimensione, nell'adozione di processi produttivi più sostenibili, riducendo l'impatto ambientale e migliorando l'efficienza energetica.
- ◆ Favorire l'utilizzo di materiali riciclati e il riuso delle materie prime, contribuendo all'economia circolare.
- ◆ Stimolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso investimenti in tecnologie innovative.
- ◆ Incentivare la transizione verso fonti di energia rinnovabile e soluzioni di efficientamento energetico.

Il Fondo **dispone** di 400 milioni di euro, suddivisi come segue:

- ◆ 40% delle risorse è riservato alle imprese situate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
- ◆ 50% delle risorse è destinato alle imprese energivore⁵², ovvero quelle che operano in settori a forte consumo di energia.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

R.2. Possono beneficiare degli interventi del Fondo, **le imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale**, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle **seguenti condizioni**:

- ◆ essere **regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese**. **Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza**, attestata dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- ◆ **operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero** di cui alle **sezioni B e C** della classificazione delle attività economiche [ATECO 2007](#);
- ◆ essere nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- ◆ **non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019⁵³**;
- ◆ **non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli **aiuti individuati quali illegali o incompatibili** dalla Commissione europea;

⁵² inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167.

⁵³ Come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER.



- ♦ **aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca** di agevolazioni concesse dal Ministero;
- ♦ essere **in regola** con le disposizioni vigenti in materia **obblighi contributivi**.

D.3. QUALI SONO I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMBIENTALE AMMISSIBILI?

R.3. Sono ammissibili **programmi di investimento**, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento, che perseguono **una o più** delle **seguenti finalità**:

- una **MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA** nell'esecuzione dell'attività d'impresa⁵⁴,
- un **USO EFFICIENTE DELLE RISORSE**, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate⁵⁵.

I **programmi di investimento** devono essere **supportati da uno studio o documento**, realizzato da **soggetti qualificati** che definisca:

- ♦ lo **stato dell'arte** dell'unità produttiva;
- ♦ **gli interventi** da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e,
- ♦ **i risultati attesi** a seguito della realizzazione degli interventi.

I programmi di cui alle lettere **a) e b)**, sono ammissibili alle agevolazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione degli obiettivi del programma⁵⁶.



Sono **altresì ammissibili**, per un **ammontare non superiore al 10%** del programma di investimento, **progetti per la formazione del personale**.

REQUISITI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 e non superiore a euro 20.000.000,00
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo ⁵⁷
essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, Invitalia può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi .



I **programmi di investimento** e le relative spese devono essere strettamente **diretti al raggiungimento delle finalità ambientali e non devono determinare un aumento della capacità produttiva** dell'unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti

⁵⁴ Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell'ambito del **TITOLO II** del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).

⁵⁵ Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell'ambito del **TITOLO III** del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).

⁵⁶ Definiti dalla Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del Regolamento GBER.

⁵⁷ Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.



di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione **non superiore al 2%** rispetto alla situazione precedente.

Vediamoli nel dettaglio.

INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di **investimenti finalizzati all'introduzione**, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento:

- di **misure** tese al miglioramento dell'efficienza energetica che **comportino un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa**⁵⁸;
- di **un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo** nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa⁵⁹.

Possiamo così riepilogarli in maniera sintetica nella seguente tabella.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI - MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	REQUISITI CHIAVE
Misure di miglioramento dell'efficienza energetica	Interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici nell'attività d'impresa.	Risparmio energetico misurabile, conforme agli articoli 38 e 38bis del Regolamento GBER.
Cambiamento fondamentale del processo produttivo	Riprogettazione del processo produttivo per migliorare significativamente l'efficienza energetica.	No semplice sostituzione, deve superare la semplice sostituzione di un macchinario e rispettare gli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.
Riduzione sostanziale dei consumi energetici	Programmi che riducano il consumo energetico di almeno il 20%.	I consumi devono essere confrontati con la media dei 5 anni precedenti e completati entro 36 mesi.
Produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo	Realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, idrogeno rinnovabile per autoconsumo.	Autoconsumo diretto, massimo il 40% del budget del progetto, conforme all'art. 41 del Regolamento GBER.
Cogenerazione ad alto rendimento	Impianti per la produzione simultanea di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.	Solo per autoconsumo e alimentati da fonti rinnovabili.
Sistemi di accumulo energetico	Installazione di sistemi di storage collegati a impianti di energia rinnovabile.	Lo storage deve assorbire almeno il 75% dell'energia prodotta dall'impianto rinnovabile collegato.
Investimenti per la conformità futura	Progetti per anticipare l'adeguamento a normative UE non ancora in vigore.	Devono essere completati almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle normative.
Contributo finanziario	L'impresa deve garantire almeno il	Il contributo deve essere privo di qualsiasi

⁵⁸ Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER.

⁵⁹ Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.



dell'impresa	25% del costo del progetto con fondi propri o finanziamenti privati.	sostegno pubblico.
Divieto di finanziamenti obbligatori	Gli investimenti non devono riguardare obblighi di legge già in vigore.	Non sono ammessi interventi richiesti per conformità normativa vigente.

INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Le agevolazioni relative agli Investimenti destinati a perseguire un **uso efficiente delle risorse** possono essere concesse a fronte della **realizzazione**, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento, **di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:**

- riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo,
- riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia,
- riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

Possiamo così riepilgarli in maniera sintetica nella seguente tabella.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI - USO EFFICIENTE DELLE RISORSE		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	REQUISITI CHIAVE
Riduzione dell'uso di risorse	Diminuire il consumo di acqua, materie prime e semilavorati	Deve risultare in una maggiore efficienza produttiva
Riduzione dei rifiuti conferiti	Minimizzare gli scarti attraverso il riuso e il riciclo	Obbligo di rispettare la gerarchia dei rifiuti UE
Tecnologie innovative	Implementazione di soluzioni tecnologiche innovative	Le tecnologie non devono essere una prassi consolidata
Cambiamento del processo produttivo	Modifiche strutturali per un uso più efficiente delle risorse	Deve essere un intervento significativo e non solo sostitutivo
Unità produttiva specifica	Il progetto deve riguardare una sola sede aziendale	Settore manifatturiero ATECO C
Tempi di completamento	Conclusione entro 36 mesi dalla concessione	Deve rispettare i tempi stabiliti nel decreto
Divieto di doppio finanziamento	Nessuna sovrapposizione con altre agevolazioni	Verifica tramite dichiarazione dell'impresa

D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?



R.4. Sono ammissibili le spese⁶⁰ riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni⁶¹ nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

SPESE AMMISSIBILI
suolo aziendale e sue sistemazioni , limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell'investimento complessivamente ammissibile;
opere murarie e assimilate , limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell'investimento complessivamente ammissibile;
impianti e attrezzature varie , nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione , quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Più specificatamente possiamo così sintetizzare le **spese ammissibili**⁶² suddivise per tipologia di investimento.

SPESE AMMISSIBILI PER TIPOLOGIA DI PROGRAMMA DI INVESTIMENTO		
Tipologia di investimento	Efficienza Energetica Spese ammissibili	Uso Efficiente delle Risorse Spese ammissibili
Edifici industriali	Interventi su strutture produttive (max 40% del totale investimento)	Interventi per migliorare l'uso di materie prime e ridurre i rifiuti
Macchinari e attrezzature	Acquisto di impianti ad alta efficienza, esclusi combustibili fossili	Attrezzature per il riciclo e riuso dei materiali
Software e monitoraggio	Sistemi digitali per ottimizzare il consumo energetico	Strumenti per monitorare il consumo di risorse e ottimizzarne l'uso
Progettazione e consulenze	Studi di fattibilità, diagnosi energetiche, certificazioni	Costi supplementari per l'implementazione di processi sostenibili
Componenti aggiuntivi	Non applicabile	Installazione di tecnologie aggiuntive su impianti esistenti

⁶⁰ Di cui all'art. 7 del [decreto ministeriale 21 ottobre 2022](#).

⁶¹ Come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

⁶² definite dagli articoli 11 e 14 del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#)





Tali spese devono essere **pagate esclusivamente tramite bonifici bancari**, SEPA Credit Transfer ovvero **ricevute bancarie (RI.BA.)**, in modo da consentire la **piena tracciabilità** delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento.

Con riferimento ai progetti per la **formazione del personale**, sono **ammissibili** le spese e i costi relativi a:

- ◆ spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- ◆ i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- ◆ i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti.

Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA.

Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.

Ai fini dell'ammissibilità **le spese devono:**

- ◆ essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ◆ essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;
- ◆ essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- ◆ qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE?



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

R.5. Per entrambe le tipologie di investimento (efficienza energetica e uso efficiente delle risorse), **le spese devono essere pagate** rispettando le seguenti condizioni:

◆ **Tracciabilità dei pagamenti:**

- ✓ Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o strumenti di pagamento tracciabili.
- ✓ Devono essere rispettate le disposizioni di tracciabilità stabilite dalla normativa vigente (Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari).

◆ **Riferimenti obbligatori nei pagamenti:**

- ✓ Ogni pagamento deve riportare obbligatoriamente nella causale la dicitura: "Agevolazioni FTI – art. 1, co. 478 e 479, della legge 234/2021 – Progetto ID CUP".
- ✓ Per le fatture elettroniche, la dicitura può essere inserita nel campo "oggetto" o "note".

◆ **Conti correnti dedicati:**

- ✓ È obbligatorio l'utilizzo di un conto corrente bancario dedicato esclusivamente alla gestione del progetto agevolato.
- ✓ Tutte le transazioni relative all'investimento devono passare attraverso questo conto.

◆ **Tempistiche di pagamento:**

- ✓ Le spese devono essere sostenute entro i termini stabiliti per la realizzazione del progetto, ovvero entro 36 mesi dalla concessione dell'agevolazione.
- ✓ Non sono ammissibili pagamenti effettuati prima della data di presentazione della domanda.

◆ **Documentazione di spesa:**

- ✓ Le fatture e i documenti di pagamento devono essere intestati all'impresa beneficiaria e devono essere conservati per eventuali controlli.
- ✓ Ogni spesa deve essere giustificata con documenti di acquisto e pagamenti completi.

D.6. QUALI SONO TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

R.6. La domanda di agevolazioni deve essere presentata **esclusivamente in via elettronica**, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul **sito internet di Invitalia (soggetto gestore)**, a partire dalle **ore 12:00 del 5 febbraio 2025** fino alle **ore 12:00 dell'8 aprile 2025**, formulata secondo gli schemi resi disponibili a breve e firmata digitalmente.

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti.



A breve verrà pubblicata sul sito di Invitalia **la modulistica** necessaria e l'elenco della documentazione da allegare alla stessa.



MODULISTICA a breve disponibile

WWW.INVITALIA.IT

L'accesso alla piattaforma informatica:

- ◆ prevede l'identificazione e l'**autenticazione** dell'impresa richiedente **tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica**;
- ◆ è **riservato al rappresentante legale dell'impresa** richiedente.

La domanda di agevolazione **deve contenere**, tra l'altro:

- ◆ **Dati dell'impresa richiedente**, compresi:
 - ✓ Informazioni anagrafiche
 - ✓ Dati del firmatario e del referente
 - ✓ Identificazione del titolare effettivo.
- ◆ Finalità **del programma di investimento**, con indicazione:
 - ✓ Degli obiettivi previsti
 - ✓ Della tipologia di intervento da realizzare
 - ✓ Dei principali dati del progetto, incluso un eventuale piano di formazione del personale.
- ◆ **Elenco delle spese previste**, specificando:
 - ✓ Le diverse voci di spesa ammissibili e i relativi importi
 - ✓ La corrispondenza delle spese con gli importi indicati nella relazione tecnica
- ◆ **Elementi utili alla determinazione del punteggio**, da verificare con la **relazione tecnica**.
- ◆ **Dettagli sulle agevolazioni richieste**.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Tipo di documento	Descrizione	Note aggiuntive
Relazione tecnica⁶³	Descrive gli interventi previsti e le loro caratteristiche tecniche ed economiche	Deve essere conforme allo schema reso disponibile dal soggetto gestore
Relazione contenente Informazioni economico-finanziarie	Dati relativi all'impresa proponente e al progetto d'investimento	Firmata dal rappresentante legale dell'impresa
DSAN sui requisiti di ammissibilità	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla conformità ai requisiti previsti	Firmata digitalmente
DSAN sulla dimensione di impresa	Dichiarazione relativa alla classificazione dell'impresa (micro, piccola, media, grande)	Necessaria per la determinazione delle agevolazioni
DSAN antimafia	qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a 150.000,00	per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
DSAN antiriciclaggio	Dichiarazione sulla conformità	Conforme al D.lgs. 21 novembre 2007, n.

⁶³ Di cui all'art. 5 del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).



	alle normative antiriciclaggio	231
Diagnosi energetica (per imprese energivore)	Analisi dei consumi energetici dell'impresa secondo le disposizioni normative	Obbligatoria per le imprese energivore
DSAN sugli adempimenti energetici (per imprese energivore)	Attestazione della regolarità rispetto agli obblighi della diagnosi energetica	Riferimento all'art. 8, comma 3, del D.lgs. 102/2014
Rating di legalità	Dichiarazione sull'eventuale possesso del rating di legalità rilasciato dall'AGCM	Facoltativa
Certificazione di parità di genere	Copia della certificazione attestante la parità di genere nell'impresa	Facoltativa, ma attribuisce un punteggio premiale
Altre certificazioni ambientali	Copia delle certificazioni ambientali possedute (es. ISO 14001, EMAS, Ecolabel)	Se possedute, attribuiscono punteggi aggiuntivi
Questionario statistico	Modulo di raccolta dati sugli impatti ambientali e sociali del progetto	Da compilare obbligatoriamente
Ulteriore documentazione	Eventuali altri documenti richiesti dal soggetto gestore	Da verificare sul sito www.invitalia.it



Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il **possesso** di una casella di posta elettronica certificata (**PEC**) attiva.

Nell'ambito dello sportello di cui al presente articolo **ogni impresa può presentare**, con riferimento alla singola unità produttiva, **una sola domanda di agevolazione**; è **ammessa la presentazione** da parte della singola impresa **di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive** e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell'ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali⁶⁴.

La **Relazione tecnica** è un documento fondamentale per attestare che le misure proposte per l'efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse siano conformi alle finalità del decreto.

Deve essere **redatta in forma di perizia asseverata**, sempre e sulla base dello schema reso disponibile da Invitalia, e deve contenere una descrizione dettagliata dell'unità produttiva, delle caratteristiche del progetto, delle spese previste e degli obiettivi ambientali attesi.

ELEMENTI DELLA RELAZIONE TECNICA		
TIPO DI DOCUMENTO	DESCRIZIONE	NOTE AGGIUNTIVE

⁶⁴ Previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2022, n. 297, adottato in attuazione del precitato comma 479 e recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo.



Descrizione unità produttiva	Ubicazione, vincoli urbanistici, processi produttivi coinvolti	Deve essere dettagliata e specifica per il sito
Descrizione progetto	Obiettivi, tecnologie impiegate, alternative possibili, tempistiche	Giustificazione tecnica ed economica
Costi del progetto	Elenco dettagliato delle spese per l'intervento	Separazione tra spese per energia e risorse
Obiettivi ambientali	Riduzione dei consumi, impatti ambientali positivi e negativi	Devono essere quantificabili
Algoritmi di calcolo	Metodologie di valutazione dei risparmi energetici e ambientali	Strumenti utilizzati per le misurazioni
Redazione	Professionisti abilitati come geologi, ingegneri, periti, EGE, ESCO, certificati ISO	Deve essere una perizia asseverata

Ai fini di attestare quanto previsto nell'ultimo punto relativo agli elementi della relazione tecnica, e della formazione della graduatoria per l'ammissione alle attività istruttorie, **la relazione tecnica deve attestare:**

- ◆ **Risparmio energetico ottenibile**, confrontando:
 - ✓ Le prestazioni energetiche dell'unità produttiva prima e dopo l'investimento.
 - ✓ La normalizzazione delle condizioni esterne che influenzano i consumi.
- ◆ **Quantità di energia** da destinare **all'autoconsumo**, specificando:
 - ✓ La produzione di energia tramite cogenerazione o fonti rinnovabili.
 - ✓ L'eventuale produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo.
- ◆ **Livello di circolarità nell'uso delle risorse**, misurando:
 - ✓ Il consumo di risorse prima e dopo l'investimento.
 - ✓ L'efficienza nel riuso e riciclo delle materie prime.

D.7. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI?

R.7. Le agevolazioni concedibili⁶⁵ si **differentiano** a seconda della **tipologia di investimenti**.

AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Le **agevolazioni** concesse per gli investimenti destinati a migliorare l'**efficienza energetica** delle imprese, sono concesse sotto forma di **contributo a fondo perduto**, con percentuali che variano in base alla tipologia di intervento e alle dimensioni dell'impresa⁶⁶, pari al:

- ◆ **30% delle spese ammissibili**, per investimenti volti a ridurre il consumo energetico attraverso l'adozione di impianti più efficienti o l'ottimizzazione dei processi produttivi, con le seguenti **maggiorazioni**:
 - ✓ **+20%** per le **piccole imprese**,
 - ✓ **+10%** per le **medie imprese**,
 - ✓ **+15%** per **investimenti effettuati nelle zone A**⁶⁷ (Regioni del Sud Italia),

⁶⁵ di cui agli articoli 12 e 15 del [Decreto del Direttore del 23 dicembre 2024](#).

⁶⁶ nei limiti delle intensità previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER.

⁶⁷ Le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale <https://politichecoesione.governo.it/media/2862/modifica-della-carta-degli-aiuti-a-finalita-regionale-italia-2022-2027-sa101134.pdf>.



- ✓ **+5%** per **investimenti effettuati nelle zone C⁶⁸** (altre zone a sostegno regionale).
- ◆ **15% delle spese ammissibili**, per investimenti interventi per migliorare l'efficienza energetica ma con un approccio diverso rispetto agli interventi tradizionali (ad esempio, nuove metodologie di gestione energetica), con le seguenti **maggiorazioni**:
 - ✓ **+10%** per piccole imprese (totale 25%).
 - ✓ **+5%** per medie imprese (totale 20%).
 - ✓ **+7,5%** per investimenti in Zona A.
 - ✓ **+2,5%** per investimenti in Zona C.
- ◆ **30% delle spese ammissibili**, per gli interventi sugli edifici aziendali per migliorare l'isolamento termico, la climatizzazione e l'illuminazione efficiente. In questo caso non è prevista nessuna maggiorazione.

Tipologia di investimento	Aliquota base (%)	Maggiorazione per piccole imprese (%)	Maggiorazione per medie imprese (%)	Zona A (%)	Zona C (%)	Totale massimo (%)
Efficienza energetica generale	30%	+20%	+10%	+15%	+5%	70% (massimo)
Efficienza energetica (metodologia alternativa)	15%	+10%	+5%	+7,5%	+2,5%	35% (massimo)
Riqualficazione energetica edifici produttivi	30%	-	-	-	-	30% (fisso)

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Con riferimento agli **investimenti relativi all'introduzione di misure tese all'uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo**, le agevolazioni sono concesse, nella forma del **contributo a fondo perduto⁶⁹** pari al **40% dei costi agevolabili**. La predetta intensità **può essere aumentata**:

- ◆ **del 20%** per gli aiuti concessi alle **piccole imprese** e di **10%** per gli aiuti concessi alle **medie imprese**;
- ◆ **del 15%** per investimenti effettuati nelle **zone A** e di **5%** per investimenti effettuati nelle **zone C**.

Tipologia di investimento	Aliquota base (%)	Maggiorazione per piccole imprese (%)	Maggiorazione per medie imprese (%)	Zona A (%)	Zona C (%)	Totale massimo (%)
Uso efficiente delle risorse (Art. 15)	40%	+20%	+10%	+15%	+5%	70%

Con riferimento agli **investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo**, le **agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto**, in base all'obiettivo specifico:

⁶⁸ Le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale <https://politichecoesione.governo.it/media/2862/modifica-della-carta-degli-aiuti-a-finalita-regionale-italia-2022-2027-sa101134.pdf>.

⁶⁹ Nei limiti delle intensità previste dall'articolo 47 del Regolamento GBER.



Tipologia di investimento	Aliquota base (%)	Maggiorazione per piccole imprese (%)	Maggiorazione per medie imprese (%)	Zona A (%)	Zona C (%)	Totale massimo (%)
Efficienza energetica (Art. 12)	30%	+20%	+10%	+15%	+5%	70%
Uso efficiente delle risorse (Art. 15)	40%	+20%	+10%	+15%	+5%	70%

Con riferimento alle agevolazioni per gli investimenti sulla **produzione e lo stoccaggio di energia**, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 41 del Regolamento GBER, pari a:

Tipologia di investimento	Aliquota base (%)	Maggiorazione per piccole imprese (%)	Maggiorazione per medie imprese (%)	Totale massimo (%)
Produzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento da fonti rinnovabili	45%	+20%	+10%	65% (piccole), 55% (medie)
Realizzazione di impianti di stoccaggio e cogenerazione non da fonti rinnovabili	30%	+20%	+10%	50% (piccole), 40% (medie)

D.8. COME VIENE FORMATA LA GRADUATORIA ED EROGATA L'AGEVOLAZIONE?

R.8. Invitalia, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione procede a formare, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento, una graduatoria funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.

Il **punteggio attribuibile** a ciascun programma di investimento è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali:

- ◆ **risparmio energetico;**
- ◆ **produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile**, per autoconsumo;
- ◆ **risparmio della risorsa idrica;**
- ◆ **risparmio di materie prime e semilavorati;**
- ◆ **riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica economica, sono valorizzati mediante l'utilizzo delle **formule di calcolo indicate nell'allegato n. 1⁷⁰** in relazione a ciascuno degli ambiti ambientali di cui sopra. Al punteggio sono applicate specifiche maggiorazioni⁷¹.

⁷⁰ Al [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).

⁷¹ Come individuate nell'articolo 6, comma 4 del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).



La graduatoria di cui al presente articolo è **pubblicata, entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione**, nella competente sezione dei siti internet di Invitalia (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mise.gov.it).

Per le domande di agevolazione per le quali **l'attività istruttoria si conclude con esito positivo**, Invitalia **entro il termine massimo di 90 giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria, **delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa**.

L'erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta del soggetto beneficiario da trasmettere a Invitalia:

- ◆ in **non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo**,
- ◆ in relazione a **stati di avanzamento lavori** del progetto **di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi**.

L'erogazione dell'ultima soluzione in relazione all'ultimo SAL, che deve essere trasmesso dal beneficiario entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto, è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento nonché l'effettivo conseguimento, sulla base delle caratteristiche degli investimenti realizzati e della loro conformità con quanto previsti in sede di ammissione, degli obiettivi ambientali posti a base della concessione delle agevolazioni.

È prevista la possibilità di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con modalità da definire con successivo provvedimento.

Ai fini **dell'erogazioni per stati di avanzamento lavori**, il soggetto beneficiario deve **presentare idonea documentazione**, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in **fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente**.





PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025](#)

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di **nuove assunzioni** – Articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 6 del 17.01.2025 alla n. 9 del 23.01.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di GENNAIO 2025](#)



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 24.01.2025 AL 07.02.2025

Lunedì 27 gennaio 2025	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi: ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di dicembre, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel quarto trimestre 2024 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.
Mercoledì 29 gennaio 2025	Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato "tardivo" (entro 90 giorni dalla scadenza), mediante l'applicazione web o scaricando il software Redditi PF On line 2024.
Venerdì 31 gennaio 2025	Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2025 , con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE),
Venerdì 31 gennaio 2025	Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di dicembre 2024. Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
Venerdì 31 gennaio 2025	Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in



spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss.

Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 4° trimestre 2024**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 **entro il 31 gennaio 2025**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **quarto trimestre 2024** (periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it.



Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a dicembre 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **dicembre 2024** residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 gennaio 2025.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica



- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I cittadini che **non detengono un apparecchio televisivo** e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la [dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo](#), per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della



stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Per ottenere l'esonero dal pagamento del canone Tv occorre **riconfermare ogni anno** di non possedere la televisione **ripresentando la dichiarazione sostitutiva** completa del "quadro A".

[La dichiarazione sostitutiva di non detenzione](#), per avere effetto per l'intero anno, deve essere **presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

- ♦ tramite l'[applicazione web](#) disponibile nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali *Fisconline* o *Entratel*. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
- ♦ tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- ♦ trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certificata, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

Venerdì **31 gennaio 2025**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, ovvero se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, **il canone deve essere versato con il modello F24** entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. È possibile,



infatti, pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

- ♦ in **un'unica soluzione annuale**, entro il **31 gennaio** (90,00 euro)
- ♦ in **due pagamenti semestrali**, rispettivamente **entro il 31 gennaio** e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
- ♦ in **quattro rate trimestrali**, rispettivamente **entro il 31 gennaio**, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

I relativi importi sono indicati nella [Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016](#).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ♦ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ♦ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Pagamento del canone TV da parte dei non residenti in Italia e non titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia

I contribuenti che, pur residenti all'estero, sono detentori di un apparecchio televisivo in abitazioni a loro disposizione in Italia e che non sono titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia, possono eseguire il versamento del canone TV mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato utilizzando le seguenti coordinate:

	Codice IBAN	Codice BIC
--	--------------------	-------------------



Per rinnovo dell'abbonamento televisivo	IT95O076010100000000003103	BPPIITRRXXX
Per i nuovi abbonati	IT16Z076010100000000009100	BPPIITRRXXX

Nella causale del versamento occorre indicare le seguenti informazioni:

- ♦ codice fiscale del contribuente
- ♦ codice tributo (TVRI in caso di rinnovo dell'abbonamento televisivo, TVNA per i nuovi abbonati)
- ♦ anno di riferimento (nel formato: AAAA).

Venerdì **31 gennaio 2025**

Invio telematico dei **dati delle spese sanitarie** relative al **secondo semestre 2024** (dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024) ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.

Ricordiamo infatti che dal 2024, **la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, è stata fissata a regime con scadenza semestrale:**

- ♦ spese sostenute nel **primo semestre 2024**, invio **entro il 30 settembre 2024**,
- ♦ spese sostenute nel **secondo semestre 2024**, invio **entro il 31 gennaio 2025**.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Ultimo giorno utile per esercitare **l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie** sostenute nell'anno d'imposta precedente (anno 2024) e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l'opposizione può essere effettuata dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.



Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l'[apposito modello anche in versione editabile](#).

La comunicazione può essere effettuata:

- ♦ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata
opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
- ♦ telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero)

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la **e-mail** o il **telefono**, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

Ricordiamo che per le spese e i relativi rimborsi del 2024, **l'opposizione può essere effettuata seguendo anche un'altra modalità:**

- ♦ dal **9 febbraio 2025 all'8 marzo 2025**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2024** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese



di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2024)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, **devono versare**, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, **la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, maggiorata dell'interesse **dello 0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio.

Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto Terreni, hanno l'obbligo di dichiarare queste variazioni **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui è avvenuta la variazione. La dichiarazione può essere effettuata:

- ♦ utilizzando il [software Docte 2.0](#) messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per l'invio telematico delle variazioni di coltura,
- ♦ oppure presentando la "[dichiarazione variazioni della coltura](#)", da presentare presso gli uffici provinciali del Catasto (Servizi di Pubblicità Immobiliare).

Venerdì **31 gennaio 2025**

I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "**dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale**" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2024, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente





o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

Venerdì **31 gennaio 2025**

Termine ultimo per effettuare la **Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche** emesse e ricevute e **degli altri documenti fiscali dell'anno 2023** (entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di conseguenza per l'anno di imposta 2023 la scadenza è fissata al 31/01/2025).

